

AZIENDA UNITA SANITARIA LOCALE RIETI
Via del Terminillo, 42 – 02100 RIETI – Tel. 07462781 – PEC: asl.rieti@pec.it
C.F. e P.I. 00821180577
DIRETTORE GENERALE : Dr.ssa Marinella D’Innocenzo

L’Azienda Sanitaria di Rieti, per garantire l’esercizio della Libera Professione Intramuraria prevista dalla vigente normativa in regime ambulatoriale, come da deliberazione n.816 del 19 agosto 2020, emana il seguente

AVVISO
PER REPERIRE SPAZI PRESSO STUDI MEDICI
PRIVATI per CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO
DELL’ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE
INTRAMURARIA AMBULATORIALE
(non ad alta complessità)

Le strutture esterne interessate al presente avviso dovranno presentare domanda, secondo lo schema allegato, entro il **10 SETTEMBRE 2020**, attraverso la Posta Certificata all’indirizzo direzionegenerale.aslrieti@pec.it.

L’Azienda si riserva la facoltà di richiedere la documentazione attestante la sussistenza dei requisiti richiesti nel Bando.

Le strutture esterne interessate al presente avviso devono corrispondere ai criteri di congruità ed idoneità per l’esercizio dell’attività sanitaria, essere titolari delle necessarie autorizzazioni e possedere apparecchiature, spazi e servizio adeguati per lo svolgimento dell’Attività Libero Professionale.

A tale scopo il professionista sottoscriverà con l’Azienda una Convenzione annuale, sulla base dello schema tipo allegato al presente Avviso ed approvato con deliberazione n.816 del 19 agosto 2020.

In particolare lo Studio Privato, i cui mezzi tecnici, il personale e gli spazi attrezzati, sono quelli già esistenti, dovrà:

- mettere a disposizione spazi ambulatoriali attrezzati, da destinarsi all’attività Libero Professionale aziendale, per le specialità il cui esercizio presso lo stesso può essere espletato e precisamente **ATTIVITA’ AMBULATORIALE NON AD ALTA COMPLESSITA’**.
- fornire il confort e le apparecchiature standard della Struttura stessa coordinando con il professionista dell’Azienda i tempi e i modi di utilizzazione, garantendo anche la disponibilità di tutti gli strumenti relativi alle specialità oggetto della convenzione.

Lo Studio Privato, nell’espletamento dell’attività che intende ospitare, curerà l’efficienza e disponibilità di mezzi tecnici, del personale addetto all’assistenza, salvaguardando comunque l’autonomia professionale del medico.

Lo Studio Privato, tenuto conto delle specialità che intende ospitare, garantirà il personale infermieristico, tecnico ed ausiliario, rispettando gli standard nel rapporto personale pazienti. In ogni caso, la dotazione minima di personale è quella prevista dalla normativa per le case di cura private.

Lo Studio Privato si dovrà impegnare a mettere a disposizione dei professionisti dell'Azienda il materiale necessario per l'esercizio dell'Attività Libero Professionale.

Nello Studio non potranno essere ospitati professionisti qualora, avuto riguardo alla specialità di appartenenza, vi siano professionisti dipendenti in regime di esclusività o convenzionati del S.S.N., o professionisti non dipendenti o non convenzionati del S.S.N. ovvero dipendenti non in regime di esclusività, salvo deroga concedibile dall'Azienda, su disposizione regionale, a condizione che sia garantita la completa tracciabilità delle singole prestazioni effettuate da tutti i professionisti dello studio professionale associato, con esclusione, in ogni caso, di qualsiasi addebito a carico dell'Azienda.

Il Direttore Generale
Dr.ssa Marinella D'Innocenzo

AL DIRETTORE GENERALE
Azienda Sanitaria di Rieti
Pec direzionegenerale.aslrieti@pec.it

Oggetto: domanda per stipula di Convenzione per lo svolgimento di Attività Ambulatoriale Libero Professionale Intramuraria.

Lo Studio Medico con sede legale in
,..... I:, C.F..... in persona del
Rappresentante..... ed elettivamente domiciliato per la carica
presso.....

dichiara di essere interessato alla stipula di una Convenzione con l’Azienda Sanitaria di Rieti per l’utilizzo di propri spazi per consentire lo svolgimento di attività libero professionale intramuraria ambulatoriale da parte di professionisti, dipendenti dell’Azienda Sanitaria di Rieti, in regime di esclusività.

A tale proposito, sotto la propria responsabilità dichiara:

- di non essere accreditato con il Servizio Sanitario Nazionale ai sensi dell’art. 6 della L. 23\12\724 e s.s.ms. e dei conseguenti atti regionali;
- che è titolare delle necessarie autorizzazioni per svolgere prestazioni sanitarie e possiede apparecchiature, spazi e servizio adeguati per lo svolgimento dell’Attività Libero Professionale allo svolgimento dell’ALPI nelle specialità praticate dai professionisti dell’Azienda; .
- che la struttura è conforme alle prescrizioni contenute nelle norme di sicurezza, comprese quelle relative al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- che accanto a professionisti dipendenti in regime di esclusività o convenzionati del S.S.N., non operano anche professionisti non dipendenti o non convenzionati del S.S.N. ovvero dipendenti non in regime di esclusività, (salvo deroga concedibile dall’Azienda)- art. 20 del Regolamento Aziendale.

Lo studio Medico, se individuato, si impegna a sottoscrivere la Convenzione con l’Azienda Sanitaria di Rieti, secondo lo schema allegato.

Letto, confermato e sottoscritto.

Rieti lì,

Il Rappresentante Legale
Lo Studio Privato



AZIENDA UNITA SANITARIA LOCALE RIETI
Via del Terminillo, 42 – 02100 RIETI – Tel. 07462781 – PEC: asl.rieti@pec.it
C.F. e P.I. 00821180577
DIRETTORE GENERALE : Dr.ssa Marinella D’Innocenzo

**CONVENZIONE PER ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA
AMBULATORIALE NON AD ALTA COMPLESSITA’ PRESSO STUDIO PRIVATO**

Tra

L’Azienda Sanitaria Locale di Rieti, con sede legale in via del Terminillo 42– Rieti, Partita IVA 00821180577, in persona Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale Rieti, Dr.ssa Marinella D’Innocenzo, Legale Rappresentante

E

la”
, con sede legale in
, P.I:, C.F..... in persona del
Rappresentante..... ed elettivamente domiciliato per la carica
presso.....

PREMESSO CHE

- La presente Convenzione disciplina le modalità di svolgimento dell’attività libero-professionale intramuraria non ad alta complessità, compatibilmente con le attività istituzionali dell’Azienda di appartenenza ed al di fuori del normale orario di lavoro.
- L’attività da rendersi in regime di libera professione intramuraria, da parte del Professionista non deve essere in contrasto con quella istituzionale e verrà svolta con un volume orario e prestazionale non superiore a quello assicurato dallo stesso per i compiti istituzionali.
- Le modalità dello svolgimento sono contenute nel provvedimento autorizzativo n. _____ del _____
- l’art 20 - *Attività Libero Professionale Ambulatoriale in Spazio Privato (c.d .intramoenia “allargata”)* del *Regolamento Aziendale per la disciplina dell’Attività Libero-Professionale Intramuraria*” approvato con deliberazione n.1122 del 20/12/2019, al primo capoverso recita “...l’Attività Libero Professionale dovrebbe essere svolta, in relazione agli spazi disponibili, e con le stesse attrezzature dedicate all’attività istituzionale, nelle more del reperimento degli spazi dedicati e delle necessarie attrezzature, qualora in questa prima fase di attuazione, emergesse dalla ricognizione straordinaria degli stessi una insufficienza di attrezzature e/o spazi disponibili per l’Attività Libero Professionale intramoenia, la stessa può essere autorizzata presso Studi Privati di professionisti collegati in rete con il sistema ReCUP e presso Strutture Private non Accreditate”;
- l’Azienda attualmente non dispone di strutture sufficienti per consentire al personale sanitario l’esercizio dell’Attività Libero Professionale Intramoenia;

- l'Azienda intende porre in essere ogni misura organizzativa volta a dare piena attuazione alle finalità che si prefigge con l'esercizio della Libera Professione, ed in particolare *“garantire il diritto all'esercizio della libera professione e valorizzare il ruolo e le opportunità professionali della Dirigenza medica, veterinaria e sanitaria”* così come enunciato dall'art.2 del citato Regolamento.
- i dirigenti sanitari che esercitano l'Attività Libero-Professionale Intramoenia sono autorizzati, in via residuale, all'utilizzo di studi privati, ai sensi del art 1, comma 3 del decreto legge n. 158/2012, convertito in legge n. 189/2012, per l'espletamento della stessa sino a che lo permette la normativa vigente ed il Regolamento aziendale.
- lo Studio Privato.....dichiara con il presente atto di disporre di spazi, servizi ed attrezzature adeguate allo svolgimento dell'ALPI nelle specialità praticate dai professionisti dell'Azienda;
- lo Studio Privato.....garantisce con il presente atto che la struttura è conforme alle prescrizioni contenute nelle norme di sicurezza, comprese quelle relative al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- lo Studio Privatodichiara sotto la propria responsabilità che accanto a professionisti dipendenti in regime di esclusività o convenzionati del S.S.N., non operano anche professionisti non dipendenti o non convenzionati del S.S.N. ovvero dipendenti non in regime di esclusività, (salvo deroga concedibile dall'Azienda)-art. 20 del Regolamento;
- lo Studio Privato..... garantisce la completa tracciabilità delle singole prestazioni effettuate dai professionisti.

Tanto premesso, tra le Parti, come sopra costituite, si conviene e stipula quanto segue:

ARTICOLO 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione e sono accettate dalle parti;

ARTICOLO 2 – Professionisti-

La presente Convenzione consente al personale Dirigente Sanitario dell'Azienda, che ha optato per il rapporto esclusivo, di svolgere Attività Libero Professionale, fuori dall'orario di servizio, in regime ambulatoriale presso lo Studio Privato.....

I dirigenti Sanitari che esercitano l'Attività Libero Professionale presso lo Studio Privato.....sono indicati nell'elenco agli atti della UOC Direzione del Personale Dipendente a Convenzioni e Collaborazione, che avrà cura di aggiornarlo ed inviarlo al CUP ed allo Studio Privato

ARTICOLO 3 – Riferimenti normativi

I Sanitari dell'Azienda sono tenuti ad esercitare la Libera Professione Intramuraria nel pieno rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente, dal Regolamento Aziendale, dalle norme organizzative dello Studio Privato nonché di quanto stabilito dalla presente convezione.

ARTICOLO 4 - Spazi e Personale -

Lo Studio Privato mette a disposizione spazi ambulatoriali attrezzati, da destinarsi all'attività Libero Professionale aziendale, per tutte le specialità il cui esercizio presso lo stesso con il presente atto viene autorizzato, con il confort e le apparecchiature standard della Struttura stessa coordinando con il professionista dell'Azienda i tempi e i modi di utilizzazione, garantendo anche la disponibilità di tutti gli strumenti relativi alle specialità oggetto della convenzione.

I mezzi tecnici, il personale e gli spazi attrezzati, sono quelli già esistenti.

Le parti convengono che lo Studio Privato, nell'espletamento dell'attività in argomento, curerà l'efficienza e disponibilità di mezzi tecnici, del personale addetto all'assistenza, salvaguardando comunque l'autonomia professionale del medico.

Lo Studio Privato, tenuto conto delle specialità autorizzate dalla presente convenzione, garantirà il personale infermieristico, tecnico ed ausiliario, rispettando gli standard nel rapporto personale pazienti.

In ogni caso, la dotazione minima di personale è quella prevista dalla normativa per le case di cura private.

Lo Studio Privato metterà a disposizione dei professionisti dell'Azienda il materiale necessario per l'esercizio dell'Attività Libero Professionale.

ARTICOLO 5 – Prenotazione

Come previsto dall'art. 20 del vigente Regolamento aziendale sulla Libera Professione, adottato con deliberazione 1122/2019, la prenotazione delle prestazioni deve avvenire con il sistema ReCUP e comunque con sistemi che garantiscano la tracciabilità del pagamento.

Nelle more dell'attuazione di quanto previsto dalla normativa vigente è consentito al dirigente sanitario di gestire autonomamente la prenotazione, la fatturazione nonché la riscossione.

ARTICOLO 6 – Tariffe e fatturazione

Il tariffario del professionista sarà determinato d'intesa con l'Azienda ed in ogni caso le tariffe non possono essere inferiori a quanto previsto a titolo di partecipazione dell'utente alla spesa sanitaria per le corrispondenti prestazioni.

Gli orari di svolgimento dell'attività libero professionale individuale sono definiti d'intesa tra l'Azienda e il Dirigente compatibilmente con le esigenze di servizio;

Lo Studio Privato garantisce la trasmissione, entro la fine di ciascun mese, dei dati relativi all'impegno orario del sanitario.

Lo Studio Privato incasserà l'intero importo relativo alla prestazione professionale resa, rilasciando al paziente apposita fattura.

Mensilmente lo Studio dovrà trasmettere all'Azienda una distinta riepilogativa, delle prestazioni effettuate nel mese di riferimento nella quale dovranno essere specificati:

- nominativo del paziente e codice fiscale;
- data della prestazione;
- tipo di prestazione resa;
- importo complessivo fatturato ed incassato;
- quota spettante al professionista
- per quanto concerne le prestazioni che prevedano tariffe differenziate a seconda delle convenzioni in atto con Compagnie assicurative/Fondi e Casse, l'importo della prestazione e relativa quota riconosciuta al professionista sarà stabilita nell'elenco allegato alla convenzione.

Contestualmente lo Studio provvederà a richiedere all'Azienda l'emissione della fattura il cui pagamento verrà effettuato dalla stessa, con cadenza mensile, non oltre i 30 gg dal ricevimento della fattura da parte dell'Azienda, mediante bonifico sul C/C IBAN .

L'Azienda, acquisita comunicazione dell'avvenuto versamento, provvederà a ripartire il corrispettivo, secondo le modalità riportate nel vigente regolamento aziendale ALPI, inserendo nelle competenze stipendiali del professionista gli importi dovuti per le prestazioni individualmente eseguite presso lo Studio Privato, per proprio conto.

ARTICOLO 7 - Assicurazione

L'Azienda dichiara di avere sottoscritto una polizza assicurativa relativamente ai sinistri RCT/RCO e che il Professionista in virtù di detta polizza, in qualità di Dirigente Medico

dipendente, risulta “coperto” per responsabilità professionale dall’Azienda – così come previsto per tutto il personale dipendente - nello svolgimento della propria attività istituzionale e nello svolgimento dell’attività libero professionale debitamente autorizzata, salvo per i casi di dolo o colpa grave, profili per i quali il medico può attivare autonomamente la copertura assicurativa.

Lo Studio s’impegna a sollevare l’Azienda ed il sanitario in parola da ogni responsabilità in relazione a disservizi o danni arrecati agli assistiti e comunque a terzi, derivanti o causati dalle strutture, dalle apparecchiature o dal personale dello Studio.

ARTICOLO 8 – Durata convenzione

La presente convenzione ha validità di un anno a far data dall’esecutività del provvedimento di approvazione da parte dell’Azienda, fatta salva l’entrata in vigore di disposizioni normative e regolamentari incompatibili.

L’Azienda ha la facoltà di recedere anticipatamente dall’accordo, in qualsiasi momento, da comunicarsi mediante raccomandata a/r, inviata tre mesi prima della data in cui il recesso avrà efficacia, con il solo obbligo di pagamento dei corrispettivi maturati per le prestazioni effettivamente rese dal professionista alla data di efficacia del recesso.

In caso di recesso le Parti rinunciano sin da ora ad ogni eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo.

L’Azienda può risolvere altresì la convenzione nel caso di mancato rispetto degli obblighi posti in capo al professionista nella presente convenzione, ovvero nel caso in cui sorga la sussistenza di conflitti di interesse che non consentano la prosecuzione neanche provvisoria, dello svolgimento dell’attività libero-professionale presso lo studio privato. In tal caso la risoluzione opera decorsi 10 giorni dall’invio da parte dell’Azienda di formale contestazione senza che il professionista non abbia ottemperato, in tale termine, alla sua contestazione.

Il professionista può recedere in via unilaterale e in qualsiasi momento mediante idonea comunicazione all’Azienda con preavviso 30 giorni. In tal caso, nulla è dovuto al Professionista a titolo di indennizzo, rimborso e risarcimento e l’autorizzazione per l’utilizzazione dello studio privato oggetto della convenzione si intende ad ogni effetto revocata.

ARTICOLO 9 - Privacy

Le Parti, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento EU/2016/679/ e s.m.i., danno atto di essersi reciprocamente informate di quanto previsto dalla predetta normativa europea. In riferimento al rapporto oggetto della presente convenzione, l’Asl di Rieti accetta di essere nominata, come da apposito atto che si allega quale parte integrante e sostanziale alla presente convenzione (All. 1), Responsabile del trattamento ai sensi di quanto previsto dall’art. 28 del citato Regolamento 2016/679/UE e s.m.i.

L’Asl di Rieti, a tal proposito, sotto la propria esclusiva responsabilità, conferma di ben conoscere il Regolamento 2016/679/UE e s.m.i. nonché ogni Provvedimento emanato dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali rilevante rispetto all’attività oggetto del presente rapporto convenzionale, la puntuale applicazione della citata normativa e, in particolare, l’adeguatezza delle misure di sicurezza adottate, nonché della formazione conferita in materia di privacy ai propri soci/collaboratori/dipendenti coinvolti nell’adempimento delle obbligazioni previste dal presente provvedimento.

Le Parti danno atto di essersi reciprocamente fornite tutte le informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE. In quest’ottica, i dati personali acquisiti nell’ambito del perfezionamento del Convenzione e nella fase preliminare saranno fatti oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni di cui al citato Regolamento per le sole finalità di gestione di queste fasi e, fatto salvo il caso di eventuale contenzioso nonché il ricorrere di obblighi di

legge, per il tempo della durata della citata Convenzione. Il trattamento dei dati personali in parola sarà effettuato, applicando adeguate misure di sicurezza, con l'ausilio di strumenti automatizzati nonché in formato cartaceo ad opera di personale espressamente autorizzato ovvero di fornitori terzi funzionalmente connessi all'esecuzione della Convenzione che opereranno quali Responsabili ovvero Titolari autonomi dei relativi trattamenti.

L'Azienda provvederà a nominare il Professionista, persona autorizzata al trattamento dei dati personali con riferimento al trattamento dei dati personali e sensibili dei pazienti che assisterà presso lo Studio medesimo.

ARTICOLO 10 - Controversie-

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla validità, alla interpretazione, alla esecuzione, al recesso e alla risoluzione della presente convenzione saranno di competenza esclusiva del Foro di Rieti.

ARTICOLO 11 – Norme finali

L'Azienda, a suo insindacabile giudizio, ha facoltà di risolvere la presente Convenzione, previo semplice comunicazione a mezzo racc.r.r. da inviarsi almeno trenta giorni prima.

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si richiamano le vigenti norme di Legge e Codice Civile.

Letto, confermato e sottoscritto.

Rieti li,

Lo Studio Privato

Il Rappresentante Legale

Azienda Sanitari di Rieti
Il Direttore Generale
Dr.ssa Marinella D'Innocenzo